



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio... 739/A ... X Legislatura

1,

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **235** del 30/10/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Conciliazione n. cron. 39916/2017 sottoscritta dinanzi al Tribunale di Bari/Sez. Lavoro nel giudizio dipendente cod. R.P. 065257 c/ Regione Puglia



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Conciliazione n. cron. 39916/2017 del 19.09.2017 (Verb. Conc. n. 438/2017), relativo al diritto, in favore degli eredi del dipendente cod. R.P. 065257 alla liquidazione di € 10.000,00 onnicomprensivi, anche di spese legali, a titolo di indennità risarcitoria del danno emergente, a saldo, stralcio e transazione di qualunque altra pretesa, compenso, anche a titolo di retribuzioni di risultato domandate in giudizio nonché di interessi e rivalutazione monetaria, indennità, diritto, credito, anche di carattere risarcitorio, azione, presente e/o futura, comunque ricollegabile alle pretese dedotte o meno nel predetto giudizio e/o derivanti dagli intersorsi rapporti lavorativi del dip. Cod. R.P. 065257 con la Regione Puglia, anche per i titoli non dedotti.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi.



Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Conciliazione n. cron. 39916/2017 del 19.09.2017 (Verb. Conc. n. 438/2017), si espone quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato innanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro in data 25.05.2016, contraddistinto dal n. R.G. 6628/2016, il dip. Cod. R.P.065257, già dipendente regionale, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"1) accertare e dichiarare la sussistenza nel caso di specie del nesso causale diretto, esclusivo e continuativo tra le dimissioni rassegnate dal dip. Cod. R.P.065257 in data 01.12.2011 e il comportamento vessatorio attuato contro di questi dalla datrice di lavoro, ovvero la sussistenza della piena ed esclusiva responsabilità della Regione Puglia con riferimento allo stato ansioso depressivo con crisi ipertensive ricorrenti e vertigini, che costringevano il ricorrente a recedere prima della scadenza contrattuale fissata al 31.12.2012;

per l'effetto

2) accertare e dichiarare che il dip. Cod. R.P.065257 recedeva dal contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per causa allo stesso estranea ovvero per giusta causa e che, pertanto, non era tenuto a preavvisare l'Ente resistente, giusta disposizione normativa di cui all'art. 2119 c.c. e art. 31 del CCNL Area II della Dirigenza;

per l'effetto

3) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal dip. Cod. R.P.065257 in favore della Regione Puglia a titolo di mancato preavviso;

4) condannare la Regione Puglia a versare in favore del dip. Cod. R.P.065257 la somma pari ad € 101.756,58 a titolo di risarcimento danni per dimissioni per giusta causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2119 c.c. e dell'art. 31 del CCNL Area II della Dirigenza pari alla somma delle retribuzioni dovute dall'Ente resistente fino a scadenza contrattuale oltre ulteriori somme ad ogni titolo dovute, oltre danno morale per la sofferenza patita in conseguenza della condotta mobbizzante della datrice di lavoro;

ovvero in subordine

5) condannare la Regione Puglia al pagamento in favore dell'odierno istante della minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di giudizio;

per l'effetto

6) condannare la Regione Puglia alla ripetizione in favore dell'odierno istante dei seguenti importi: - € 10.774,04, dovuta al dip. Cod. R.P.065257 a titolo di retribuzione di risultato al mese di Novembre 2011; - € 1.591,13 per i giorni di ferie non godute; per la complessiva somma di € 11.223,64 indebitamente trattenuta dall'Ente resistente con cedolino paga del mese di Febbraio 2014;

inoltre

7) accertare e dichiarare il diritto del dip. Cod. R.P.065257 a ricevere l'"integrazione retribuzione di risultato anno 2009 spettante ai Dirigenti regionali" ingiustificatamente mai riconosciuta in favore del ridetto istante, nonostante l'ottima valutazione attribuitagli e, per l'effetto,

8) condannare la Regione Puglia alla liquidazione della somma pari ad € 31.936,01 come da indennità di risultato del 2008 già in atti.

Il tutto con rivalutazione e interessi e con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio";





2. la Regione Puglia si costituiva nel predetto giudizio, a mezzo dell'Avv. Isabella Fornelli, con memoria depositata in data 04.11.2016, contestando la pretesa del ricorrente;
3. stante il decesso del ricorrente dip. Cod. R.P.065257 nelle more della celebrazione della prima udienza fissata dal Giudice per il 15.11.2016, con atto di intervento volontario depositato in Cancelleria in data 10.11.2016, si costituivano gli eredi del Dott. Spinelli, come emergente pure dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in atti;
4. all'udienza del 15.11.2016, il Giudice del Lavoro formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: "riconoscimento da parte della Regione di una somma pari al 50% della retribuzione di risultato indicata nel cedolino del Febbraio 2014 e pagamento di una somma di denaro da concordare tra le parti a titolo di contributo per spese legali con rinuncia da parte degli eredi del ricorrente ad ogni pretesa derivante dall'intercorso rapporto lavorativo", rinviando la causa all'udienza del 31.01.2017 al fine di verificare l'esito della proposta conciliativa;
5. all'udienza del 21.03.2017, il Dott. Nicola Paladino, Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia, giusta procura speciale a firma del Presidente p. t. della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, depositata in atti e di cui copia è allegata al presente verbale, esprimeva l'adesione dell'Ente regionale alla proposta conciliativa così come formulata dal Giudice all'udienza del 15.11.2016, con riconoscimento altresì della somma di € 1.400,00, oltre accessori, a titolo di contributo per spese legali. L'Avv. di controparte, in nome e per conto degli eredi del dip. Cod. R.P.065257, preso atto di quanto innanzi, evidenziava che i propri assistiti sarebbero stati disponibili a comporre bonariamente la lite a fronte del riconoscimento da parte della Regione Puglia della somma di € 10.000,00 onnicomprensivi anche di spese legali, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa; la causa veniva rinviata, al fine della valutazione da parte dell'Amministrazione regionale della controproposta formulata da parte ricorrente, all'udienza del 04.04.2017;
7. detta proposta conciliativa veniva accolta dall'Amministrazione regionale e sottoscritta all'udienza del 19.09.2017.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3038 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Conciliazione n. cron. 39916/2017 del 19.09.2017 (Verb. Conc. n.
438/2017)**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Conciliazione n. cron. 39916/2017 del 19.09.2017 (Verb. Conc. n. 438/2017), dell'importo totale di € 10.000,00 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3038 *"Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi"* che presenta la dovuta disponibilità."

